REGOLAMENTO RIMESSAGGIO ROULOTTE ALL'APERTO (da OTTOBRE a MARZO)

- 1.Il contratto decorre dalla data di attivazione del servizio di rimessaggio . Il canone dovrà essere pagato in via anticipata . Nulla sarà rimborsato al depositante nell'eventualità in cui venisse richiesta una risoluzione anticipata rispetto alla scadenza indicata. Il mancato ritiro della Roulotte alla scadenza del contratto comporta una spesa giornaliera di € 15,50 + iva 22%.
- 2.Nel canone prefissato è incluso solo il rimessaggio da OTTOBRE a MARZO entro gli orari di apertura del rimessaggio (da Lunedì a Venerdì 8.30 -12.00 / 14.00 18.00 / Sabato 8.30 12.00) . Chiuso la Domenica.
- 3.La Roulotte dovrà essere consegnata al rimessaggio vuota di ogni alimento e bombola del Gas, e svuotata da eventuali liquidi (acque nere bianche).
- **4.**La Roulotte potrà essere asportata solo previo pagamento del canone e di ogni sospeso del depositante nei confronti del depositario . La vendita della Roulotte non sospende il pagamento del canone . Il depositario potrà avvalersi inoltre del diritto di ritenzione previsto dall'art. 2756 del C.C.
- **5**.L'uso della Roulotte in custodia è strettamente personale per il depositante. La Roulotte non verrà consegnata a terzi se non muniti di autorizzazione scritta del depositante.
- **6**.Il depositario declina ogni responsabilità di rotture dovute alla manutenzione invernale per il periodo di rimessaggio sopra indicato .
- 7.Le Roulotte sono coperte da assicurazione per la responsabilità civile e per eventuali danni subiti durante l'esecuzione delle operazioni fino al momento della consegna.
- 8.Le Roulotte sono coperte da garanzie sussidiaria per i danni da incendio all'interno della proprietà del depositario. Tale garanzia del depositario è condizionata dalla mancanza o deficienza di una copertura assicurativa diretta da parte del possessore o proprietario della Roulotte ed è limitata al valore venale di mercato della stessa escluso ogni altro accessorio . L'azione di responsabilità verso il depositario è diretta ed esprimibile solo nel caso in cui il depositante dimostri la colpa del depositario , ex art.1768 C.C. 1° Comma è esclusa ogni azione di rivalsa di terzi in surroga del depositario. Tutte le Roulotte non sono coperte da polizza assicurativa contro furto ed eventi atmosferici (fumo, neve, grandine, ecc...) inoltre il depositario non assume nessuna obbligazione in ordine alla custodia delle attrezzature e accessori , non che dei beni comunque di proprietà del depositante .Resta per tanto inteso che il depositario non sarà in alcun modo responsabile per furti che possano verificarsi all'interno delle stesse. Inoltre il depositario non potrà essere ritenuto responsabile per danni dovuti da atti vandalici in genere.
- **9**.Per ogni controversia relativa al presente rapporto di rimessaggio sarà competente il foro di Verona.



